

REGOLAMENTO (CE) N. 2452/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5 la possibilità di accordare compensazioni agromonetarie per misure aventi carattere strutturale o ambientale qualora il tasso di conversione applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore sia inferiore a quello applicabile precedentemente.
- (2) Le succitate misure sono definite all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999⁽³⁾.
- (3) Tuttavia il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga

taluni regolamenti⁽⁴⁾, ha istituito nuove misure a carattere strutturale o ambientale.

- (4) È pertanto opportuno completare gli attuali riferimenti con quelli derivanti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98, il testo del paragrafo 3 è completato dal seguente:

«oppure ancora quelli previsti ai capitoli II, IV, V, VI e VIII del regolamento (CE) n. 1257/1999^(*)»

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.